

TITOLO V

**COMPRAVENDITA  
DI PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA  
DELL'AGRICOLTURA E DELL'INDUSTRIA**

## CAPITOLO I

### PRODOTTI DELLA ZOOTECCNIA

- **BESTIAME**
- **Bovini da vita, da latte, da macello;**
- **Equini;**
- **Suini;**
- **Ovini e caprini;**
- **Animali da cortile.**

#### FORMA DEL CONTRATTO

Le contrattazioni del bestiame si fanno generalmente verbalmente e con l'intervento del mediatore.

In determinati casi l'animale viene dato in potere al compratore un certo numero di giorni (sette-otto) in prova per la conoscenza dell'animale.

#### AZIONE REDIBITORIA PER VIZI

L'azione redibitoria è esperibile entro quaranta giorni per i vizi di ticchio, bolsaggine, capostorno, vizio d'animo e zoppicatura vecchia.

## CAPITOLO II

### PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

- **FRUMENTO**  
(Non sono stati accertati usi)
- **RISO**  
(Non sono stati accertati usi)

## **- GRANO E CEREALI MINORI**

### **Unità di misura**

L'unità di misura per il grano e per cereali è generalmente il quintale.

In determinati comuni agricoli della provincia di Trapani sono tuttora in uso le seguenti unità di misura:

#### **Salma =**

grano Kg. 230

orzo Kg. 216

avena Kg. 160

#### **Decalitro =**

grano Kg. 16,400

orzo Kg. 12

avena Kg. 9

## **- PATATE**

(Non sono stati accertati usi)

## **- ORTAGGI**

(Non sono stati accertati usi)

## **- UVA E MOSTO**

**Usi accertati nel Comune di Alcamo**

### **Modalità di contrattazione**

Il prezzo del mosto viene stabilito riferendolo ad una botte di litri 580 circa, corrispondente alla misura locale di salme 5 (una salma è composta di 8 quartare di litri 14½ — una quartara di 18 quartucci — un quartuccio di litri 0,800 circa).

La consegna del mosto avviene al palmento del produttore, restando il trasporto a carico del compratore.

Per le vendite da parte di piccoli produttori, mancando questi di attrezzi per la pigiatura questa avviene al magazzino del compratore il quale fornisce gratuitamente tutti gli attrezzi; in tali casi però il trasporto dell'uva resta a carico del produttore.

#### **Usi accertati nel Comune di Castellammare del Golfo**

##### **Modalità di contrattazione**

Per le contrattazioni dei mosti i commercianti si servono dei mediatori per accaparrarne la quantità e stabilirne il prezzo per ogni botte che è di circa litri seicento, cioè 40 quartare di circa 18 quartucci ciascuna.

E' in uso di stabilire il prezzo uguale a quello dei vini nuovi che si vendono in una determinata quindicina del mese di novembre successivo a quello della vendemmia.

#### **Usi accertati nei Comuni di Castelvetrano e Campobello di Mazara**

##### **Modalità di contrattazione**

Nei Comuni di Castelvetrano e Campobello di Mazara la botte di mosto è di litri 590.

#### **Usi accertati nel Comune di Marsala**

##### **Modalità di contrattazione**

I vini-mosti, quando sono ancora fecciosi e cioè subito dopo aver terminato la fermentazione, si caricano con tutte le feccie, ma in questo caso la botte è di litri 470, mentre invece diventa di litri 442 quando il vino è ancora non perfettamente limpido, lasciando al produttore solo la feccia grossa

depositata nel fondo della botte.

I contratti sono quasi sempre verbali e molte volte fatti col mediatore, senza la contemporanea presenza del venditore e del compratore, ma con la presenza di uno solo dei contraenti al quale, il sensale dà il benestare dell'altro contraente, col quale si è messo d'accordo precedentemente sul prezzo e sulle condizioni.

Il mosto viene venduto alla bocca del palmento.

La botte di esso è di litri 470 circa. In genere il prezzo viene stabilito alla botte ed in relazione al grado zuccherino, accertato a mezzo del mostimetro Babo alla temperatura ambiente. Il trasporto è a carico del compratore come per il vino.

Le uve vengono vendute grado/quintale e franco stabilimento del compratore. Il grado si accerta col mostimetro Babo, con le modalità del mosto. Il pagamento delle uve viene fatto in genere con una caparra all'atto del contratto ed il rimanente a vendemmia ultimata.

#### **(Usi accertati negli altri Comuni della provincia)**

#### **Modalità di contrattazione**

Gli acquisti di uva non vengono normalmente fatti con contratti di compravendita, ma tramite i sensali.

Le singole partite vengono acquistate impegnandole mediante caparra.

Le uve vengono acquistate a quintale in base al grado zuccherino, determinato col mostimetro Babo, e la consegna viene effettuata nei locali del compratore, ove vengono determinati il peso dell'uva ed il grado del mosto ricavato da essa.

Il trasporto è a carico del venditore. Il pagamento è immediato alla consegna o al massimo alla distanza di pochi giorni.

La consegna per peso, grado e qualità avviene presso il compratore.

Il sensale è tenuto alla sorveglianza del carico nell'interesse del compratore.

L'uva non completamente matura (verdello) viene venduta a quintale, senza riferimento al grado zuccherino.

**- OLIVE**

**(Non sono stati accertati usi)**

**- AGRUMI**

**(Non sono stati accertati usi)**

**- FRUTTA FRESCA E SECCA**

**(Non sono stati accertati usi)**

**- ERBE, SEMENTI E FORAGGI**

**(Non sono stati accertati usi)**

**- FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

**(Non sono stati accertati usi)**

**- PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO**

**(Non sono stati accertati usi)**

**- PIANTE OFFICINALI E COLONIALI**

**(Non sono stati accertati usi)**

**- DROGHE E SPEZIE**

**(Non sono stati accertati usi)**

CAPITOLO III  
PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA  
(Non sono stati accertati usi)

CAPITOLO IV  
PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA  
(Non sono stati accertati usi)

CAPITOLO V  
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

CLASSIFICAZIONE

I prodotti delle industrie estrattive vengono in genere classificati come segue:

- 1) BLOCCHI: prodotti a forma quadrata in tutti i lati.
- 2) INFORMI: prodotti che non subiscono lavoro di squadratura.

Tra i blocchi si riscontra consuetudinaria la suddivisione in:

- a) blocchi di prima scelta; b) blocchi di seconda scelta; c) blocchi di terza scelta.

PROVVIGIONE PER CONTRATTAZIONI DEI PRODOTTI DELLE CAVE E DELLE INDUSTRIE DI LAVORAZIONE DEL MARMO

Nelle contrattazioni dei prodotti delle cave e delle industrie di lavorazione del marmo è dovuta al procacciatore o rappresentante una provvigione, salvo patto contrario, del 5% a carico del solo venditore, ad affare andato a buon fine. E' riconosciuta una responsabilità del procacciatore o rappresentante

te sino all'ammontare del 20% del valore del prodotto, qualora l'affare non vada a buon fine.

### USI NELLE SALINE

Allo stragioniere od a chi ne fa le veci, che dorme in salina perchè destinato alla sorveglianza, oltre alla paga giornaliera, viene corrisposta una ulteriore indennità.

Durante le operazioni di raccolta, agli operai che dormono in salina, viene corrisposto l'alloggio fornito di illuminazione e legna.

Agli uomini addetti al raccolto viene corrisposto settimanalmente il vino.

Anche alla fine di ogni raccolto viene distribuito del vino.

### USI NELLE CAVE DI PIETRA

Gli operai che vengono inviati dalle ditte a lavorare nelle cave di pietra dura, site in località lontane per cui sono obbligati a pernottare sul posto, hanno diritto all'alloggio fornito di illuminazione e legna.

## CAPITOLO VI

### PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

#### - RISO BRILLATO

(Non sono stati accertati usi)

#### - FARINA, SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE

(Non sono stati accertati usi)



**- PASTE**

**(Non sono stati accertati usi)**

**- PRODOTTI DELLA PANETTERIA**

**(Non sono stati accertati usi)**

**- ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI**

**(Non sono stati accertati usi)**

**- CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE**

**(Non sono stati accertati usi)**

**- PESCI PREPARATI**

**Garanzia per i vizi inerenti alla lavorazione del tonno sott'olio e degli altri pesci conservati sott'olio**

Nelle vendite di tonno sott'olio, confezionato in scatole, eseguite dal mese di giugno a tutto agosto, la garanzia per i vizi derivanti da qualunque causa che ha attinenza con la lavorazione, in mancanza di patti speciali, s'intende concessa al compratore improrogabilmente fino al 31 Ottobre, e ciò perchè, se vi è difetto per cattiva confezione, esso dovrà sicuramente manifestarsi entro tale termine, causando il rigonfiamento della latta in seguito al processo di decomposizione del tonno sott'olio.

Per le vendite, invece, eseguite dal mese di Settembre in poi, la garanzia suindicata viene limitata ad un mese, a decorrere dal giorno in cui il compratore riceve la merce.

Per le vendite eseguite dopo il mese di Ottobre restano a carico del compratore, sino al limite dell'1%, le latte gonfie e guaste.

Per altri pesci conservati sott'olio (sgombri, saurelli, sar-

dine, tonno, alalunga) lavorati nella stagione propizia, che va dal mese di Aprile a tutto il mese di Ottobre, la garanzia per i vizi derivanti da qualunque causa che ha attinenza alla lavorazione, in mancanza di patti speciali, s'intende concessa al compratore entro due mesi dalla consegna o dalla spedizione della merce direttamente al compratore stesso qualunque sia l'epoca di lavorazione, non potendosi precisare la data in cui la merce è stata prodotta.

**- PRODOTTI SURGELATI**

**(Non sono stati accertati usi)**

**- CONSERVE ALIMENTARI**

**(Non sono stati accertati usi)**

**- LATTE E DERIVATI**

**(Non sono stati accertati usi)**

**- OLIO D'OLIVA**

**(Usi accertati limitatamente ai Comuni di Trapani e Paceco)**

**Modalità di contrattazione**

Il contratto, generalmente verbale, si conclude con l'intervento del mediatore in seguito ad esibizione di campione previa relativa analisi, onde accertare il grado di acidità dell'olio.

**Consegna ed abbuono**

La consegna avviene presso il proprietario il quale su ogni Kg. 100 di olio venduto consente l'abbuono di Kg. 2 se la vendita avviene sino a tutto il mese di marzo.

Nel mese di aprile l'abbuono viene ridotto dell'1%.

Se invece la consegna dell'olio avviene dopo il mese di aprile, non viene consentito alcun abbuono, in quanto l'olio dopo detto mese, suole essere immune da impurità.

### **Pagamento**

Il pagamento suole avvenire per contanti all'atto della consegna, oppure mediante acconto sempre garentito dal mediatore.

### **(Usi accertati nel Comune di Castelvetrano)**

#### **Modalità di contrattazione**

I commercianti locali sono soliti dare degli anticipi ai produttori alla vigilia del raccolto e ritirare poscia l'olio man mano che si produce, conteggiando il relativo saldo.

Di regola gli affari si compiono per il tramite di un mediatore, al quale va corrisposta la provvigione.

#### **- OLI E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI**

**(Non sono stati accertati usi)**

#### **- OLI E GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI**

**(Non sono stati accertati usi)**

#### **- PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE**

**(Non sono stati accertati usi)**

#### **- VINI**

**(Usi accertati nel Comune di Alcamo)**

### **Modalità di contrattazione**

Il prezzo del vino, contratto per botte corrispondente a litri 416, è stabilito sulla base del grado alcolico misurato con apparecchi al piccolo Malligand.

I contratti, quasi sempre verbali, vengono stipulati a mezzo del mediatore, il quale dà il benessere ai contraenti e conseguentemente consegna al venditore una appropriata « caparra ».

La consegna avviene presso la cantina del proprietario e naturalmente il grado e la qualità di vino devono corrispondere a quelli del campione prelevato dal mediatore e rilasciato al compratore prima di stipulare il contratto.

Il pagamento a saldo viene effettuato dopo qualche giorno dalla consegna e dopo avere confermato la gradazione.

Per i vini guasti ed i vinelli si procede come per i vini, ma il prezzo viene stabilito a quintale. La gradazione si stabilisce con il Kapler.

### **(Usi accertati nel Comune di Castellammare del Golfo)**

#### **Modalità di contrattazione**

Per le contrattazioni dei vini i commercianti si servono di mediatori per accaparrarne la quantità e stabilirne il prezzo per botte di litri 416 e per grado di alcool.

### **(Usi accertati nel Comune di Marsala)**

#### **Modalità di contrattazione**

L'acquisto del vino comune viene fatto da parte delle ditte industriali e dei commercianti all'ingrosso in base a campione prelevato dai mediatori direttamente presso il magazzino del produttore o del venditore. Stabilito quasi sempre a mezzo di mediatore il prezzo e l'epoca della consegna, il sensale lascia all'acquirente il campione del vino contrattato.

Specie quando il vino non è ritirato subito, il compratore rilascia al venditore una caparra.

Il prezzo viene sempre pattuito per botte di Kg. 420 franco stabilimento del compratore.

La consegna per il peso, grado e qualità (che deve corrispondere al campione rilasciato al mediatore) avviene presso lo stabilimento acquirente, franco di trasporto, salvo patto contrario.

Il pagamento del vino, salvo patto contrario, viene effettuato in un determinato giorno feriale della settimana successiva a quella in cui è stata ultimata la consegna.

### **(Usi accertati nel Comune di Mazara del Vallo)**

#### **Modalità di contrattazione**

Gli acquisti di vini non vengono normalmente fatti con contratti di compravendita ma tramite mediatori i quali, dopo avere prelevato personalmente i campioni presso il magazzino del produttore o del venditore, lasciano il campione presso la ditta acquirente. Le singole partite vengono acquistate impegnandole mediante caparra.

Il vino viene acquistato in base alla gradazione alcolica, determinata al Malligand, e per botte di Kg. 420.

La consegna per peso, grado e qualità (che debbono corrispondere al campione rilasciato dal sensale) avviene presso il compratore.

Tutte le spese di trasporto fanno carico al venditore salvo patti contrari.

Il pagamento dei vini, come quello delle uve, avviene dopo la consegna o, al massimo, dopo pochi giorni. I fusti vengono approntati dal compratore.

#### **- ALCOOL E LIQUORI**

**(Non sono stati accertati usi)**

- BIRRA

(Non sono stati accertati usi)

- ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO

(Non sono stati accertati usi)

## USO DEI MOLINI DI CEREALI

Ai meccanici, che eseguono la rigatura dei cilindri per conto terzi, viene corrisposta una regalia da parte del proprietario del molino.

## CAPITOLO VII

### PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO

(Non sono stati accertati usi)

## CAPITOLO VIII

### PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

(Non sono stati accertati usi)

## CAPITOLO IX

### PRODOTTI DELL'INDUSTRIA TESSILE

(Non sono stati accertati usi)

CAPITOLO X  
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA  
DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO  
**(Non sono stati accertati usi)**

CAPITOLO XI  
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL LEGNO  
**(Non sono stati accertati usi)**

CAPITOLO XII  
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA  
POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE  
**(Non sono stati accertati usi)**

CAPITOLO XIII  
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE  
**(Non sono stati accertati usi)**

CAPITOLO XIV  
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE  
**(Non sono stati accertati usi)**

CAPITOLO XV  
PRODOTTI DELLA TRASFORMAZIONE  
DEI MINERALI NON METALLURGICI  
**(Non sono stati accertati usi)**

CAPITOLO XVI  
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE  
**(Non sono stati accertati usi)**

CAPITOLO XVII  
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLA GOMMA  
**(Non sono stati accertati usi)**

CAPITOLO XVIII  
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE VARIE  
**(Non sono stati accertati usi)**